

Trattato tra la Svizzera e il Portogallo per la reciproca estradizione dei delinquenti

Concluso il 30 ottobre 1873

Approvato dall'Assemblea federale il 10 giugno 1874²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 settembre 1874

Entrato in vigore il 23 settembre 1874

*Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e*

Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarvie,

nel desiderio di regolare la reciproca estradizione dei delinquenti mediante conclusione di un trattato, hanno a quest'uopo nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo comunicatisi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sonosi concertati negli articoli seguenti:

Art. I

Il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Portogallo colla presente convenzione si impegnano a reciprocamente consegnarsi (tranne i loro nazionali) tutti gli individui che dal Portogallo, dalle isole di Madera e dalle Azzorre e dalle province d'oltremare sonosi rifugiati nella Confederazione svizzera, oppure dalla Svizzera nel Portogallo, nelle isole di Madera e nelle Azzorre e nelle province d'oltremare, i quali sono accusati o condannati dai tribunali di quello de' due Stati in cui devono essere puniti come autori o complici di uno dei delitti annoverati nell'articolo III del presente trattato.

Nell'eccezione di questo articolo sono compresi gli individui naturalizzati nei due paesi avanti la perpetrazione del reato.

Art. II

La domanda d'extradizione dovrà dai due Governi farsi per via diplomatica.

Perchè l'extradizione possa essere accordata è necessario produrre in originale o in copia autentica il decreto in forza del quale il requisito fu messo in istato d'accusa, il decreto di condanna o il mandato d'arresto emanato dall'autorità competente, nelle forme e giusta le leggi del paese il cui Governo reclama la estradizione. Il rispettivo documento dovrà indicare la natura del delitto e la legge che lo punisce. Medesima-

RU 1 158 e CS 12 202; FF 1873 IV 420 ediz. ted. 321 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1 157

mente devono prodursi i connotati personali dell'accusato o condannato, come pure tutte le indicazioni possibili atte ad accertarne l'identità.

Art. III³

L'extradizione avrà luogo in confronto degli individui accusati o condannati come autori o complici dei crimini e delitti seguenti:

1. omicidio, compresi l'assassinio, l'omicidio intenzionale, il parricidio, l'infanticidio, il veneficio;
2. aborto procurato;
3. percosse e ferite volontarie che abbiano cagionata la morte o una infermità durevole, o un'incapacità al lavoro di oltre 20 giorni;
4. stupro, attentato al pudore commesso con violenza, lenocinio, tratta delle donne e dei fanciulli;
5. attentato al pudore, consumato con o senza violenza, su fanciulli dell'uno o dell'altro sesso d'età inferiore a 14 anni;
6. bigamia, incesto;
7. ratto e sequestro di persona, soppressione di stato civile, sostituzione di infante;
8. esposizione o abbandono di fanciulli o di persone senza difesa; ratto di minorenni;
9. falsificazione o alterazione di monete o di carta monetata, di biglietti di banca o di altri titoli di credito aventi corso legale, di azioni e di altri titoli emessi dallo Stato, da corporazioni, da società o privati; falsificazione o alterazione di francobolli, stampiglie e marche o sigilli dello Stato o di pubblici uffici; uso fraudolento di detti oggetti falsificati o alterati, o loro introduzione, emissione o messa in circolazione con intenzione fraudolenta, uso fraudolento o abuso di sigilli, bolli e marchi autentici;
10. falso in scrittura pubblica o privata; falsificazione di documenti ufficiali o di qualunque altro titolo di commercio; uso fraudolento di tali documenti falsificati o contraffatti; sottrazione di documenti;
11. falsa testimonianza, subornazione di testimoni o falso giuramento in materia civile o criminale;
12. corruzione di funzionari pubblici;
13. peculato o malversazione di pubblico denaro, concussione commessa da funzionari o da depositari;
14. incendio volontario, impiego abusivo di esplosivi;

³ Nuovo testo giusta l'art. I del tratt. del 7 nov. 1934 tra la Svizzera e la Repubblica Portoghese, approvato dall'AF il 21 giu. 1935, ratificato il 7 set. 1935 ed entrato in vigore il 7 ott. 1935 (RU 51 775 774).

15. atti volontari che possono produrre la distruzione o il danneggiamento di ferrovie, di battelli a vapore, vetture postali, apparecchi o condotte elettriche (telegrafi, telefoni) e qualsiasi atto che metta in pericolo il loro esercizio;
16. brigantaggio, estorsione, furto;
17. pirateria, atti volontari commessi per mandare a picco, far naufragare, distruggere, rendere impropria all'uso o deteriorare una nave, quando possa risultarne un pericolo per i terzi;
18. truffa;
19. appropriazione indebita o sottrazione fraudolenta;
20. bancarotta fraudolenta;
21. infrazione volontaria alle prescrizioni concernenti gli stupefacenti.

Sono compresi nelle qualificazioni che precedono i tentativi di tutti i fatti puniti come crimini o delitti dalla legislazione dei due paesi.

Gli individui accusati o condannati per dei crimini che, secondo la legislazione dello Stato richiedente, sono punibili con la pena di morte, potranno essere consegnati solo alla condizione che questa pena venga commutata.

Art. IV

L'extradizione non potrà essere accordata in nessun caso per crimini o delitti politici, nè per qualsivoglia altro motivo che vi abbia relazione.

Art. V

Gli individui dei quali sarà stata accordata l'extradizione non potranno in nessun caso essere giudicati nè condannati per crimini o delitti politici commessi prima dell'extradizione, nè per atti che vi hanno relazione, nè per qualsiasi altro crimine o delitto anteriore che non sia quello proprio da cui fu motivata l'extradizione, tranne il caso di un consentimento espresso e libero dato dall'incolpato e comunicato al Governo che accordò l'extradizione.

Art. VI

Parimenti l'extradizione non sarà accordata, se, giusta la legislazione del paese dove il prevenuto si è rifugiato, è subentrata riguardo al fatto imputatogli la prescrizione della pena o dell'azione criminale.

Art. VII

Gli impegni dei delinquenti verso i privati non potranno rattenere l'extradizione, salvo alla parte lesa il far valere i suoi diritti davanti all'autorità competente.

Art. VIII

Quando il condannato o il prevenuto sia straniero ad ambo i paesi contraenti, il Governo a cui spetta accordare l'extradizione può sentire le obiezioni che avesse ad opporvi il Governo dell'individuo di cui si tratta. Lo Stato al quale è domandata l'extradizione sarà libero di consegnare l'incolpato al Governo del paese dove fu commesso il delitto, oppure a quello del paese d'origine, a condizione che quest'ultimo si obblighi a trasmettere il prevenuto ai tribunali.

Art. IX

Se l'accusato o il condannato, di cui una delle Parti contraenti domanda in virtù del presente trattato l'extradizione, fosse egualmente reclamato da un altro o da altri Governi coi quali furono concluse convenzioni consimili, per causa di delitti commessi nei territori rispettivi, l'individuo reclamato sarà rimesso a quel Governo sul cui territorio avrà commesso il delitto più grave, e nel caso che i delitti fossero pari in gravità, egli sarà rimesso al Governo che ne fece per primo la domanda.

Art. X

Ciascuno de' Governi dei due paesi contraenti in casi urgenti, – fondandosi su un decreto che mette in istato d'accusa, su un mandato di arresto, o su una sentenza di condanna stata pronunciata contro il reo, – potrà domandare, per telegrafo, o per qualsiasi altro mezzo di comunicazione, e per via diplomatica, l'arresto provvisorio dell'accusato o del condannato, sotto condizione di presentare nello spazio di 25 giorni i documenti che a tenore della presente convenzione danno motivo ad una domanda d'extradizione.

Art. XI

Se entro tre mesi dal giorno che un accusato o un condannato sarà stato messo a disposizione dello Stato requirente, l'extradizione non è effettuata, quell'accusato o quel condannato sarà posto in libertà, nè potrà essere nuovamente arrestato pel medesimo motivo.

In tal caso il Governo che fece la domanda ne sopporterà le spese.

Art. XII

Gli individui di cui è domandata l'extradizione, i quali nel paese ove si rifugiarono sono oggetto di processure o di condanne per delitti commessi in questo stesso paese, non saranno consegnati se non dopo essere stati assolti o aver subito la pena a loro inflitta.

Art. XIII

Gli oggetti involati, trovati in possesso del delinquente, gli strumenti e gli arnesi che gli servirono nel delitto, come pure tutti gli altri capi di prova devono in ogni caso essere consegnati, sia che l'extradizione si effettui, sia che non possa aver luogo per causa di morte o di fuga. Restano riservati i diritti dei terzi su questi oggetti, i quali, finito il processo, saranno restituiti senza spesa.

Art. XIV

Le spese di arresto, detenzione, mantenimento e trasporto degli individui di cui fu accordata l'extradizione, come pure le spese di consegna degli oggetti di che è menzione nell'articolo precedente, resteranno a carico dello Stato sul cui territorio il colpevole si sarà rifugiato. Le spese di trasporto e altre sul territorio degli Stati intermedi rimarranno a carico dello Stato reclamante.

Art. XV

Se nel corso di un'azione penale istruita nell'uno dei due Stati fosse reputata necessaria la deposizione di testimoni domiciliati nell'altro Stato, saranno per ciò spedite rogatorie per via diplomatica, alle quali sarà dato effetto a tenore delle leggi in vigore nel paese dove i testimoni dovranno essere esaminati.

I due Governi rinunziano ad ogni pretesa di restituzione delle spese dipendenti dall'esecuzione delle requisizioni suddette, in quanto che non si tratti di perizie criminali, commerciali o medico-legali.

Art. XVI

I due Governi promettono di reciprocamente comunicarsi le sentenze pronunciate sui crimini e delitti dai tribunali dell'uno de' due Stati contraenti contro attinenti dell'altro Stato.

La comunicazione al Governo del paese a cui appartiene il colpevole si farà mediante trasmissione per via diplomatica di una copia autentica della sentenza definitiva.

Art. XVII

Il presente trattato rimarrà in vigore per 5 anni, contando dal giorno dello scambio delle ratifiche, e continuerà ad essere obbligatorio sino a che l'uno de' due Governi non abbia, sei mesi innanzi, dichiarato all'altro di volervi rinunziare. Il presente trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna più presto che potrà farsi.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, in doppio originale addì trenta ottobre mille ottocento settantatrè (1873).

Il Plenipotenziario della Svizzera:

J. M. Knüsel

Il Plenipotenziario del Portogallo:

Vicomte de Santa Isabel